



COMUNE DI FIUMICINO
(Provincia di Roma)

Regolamento concernente l'armamento del personale
del Corpo della Polizia Municipale di Fiumicino
al quale è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29 maggio 1996

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 141 del 28 dicembre 2000

Indice

Articolo 1 Generalità	3
Articolo 2 Assegnazione dell'arma	3
Articolo 3 Versamento dell'arma	3
Articolo 4 Numero delle armi in dotazione	3
Articolo 5 Caratteristiche dell'armamento in dotazione individuale	3
Articolo 6 Accertamento psico-fisici	4
Articolo 7 Porto dell'arma	4
Articolo 8 Modalità nel porto d'armi	5
Articolo 9 Custodia e porto dell'arma fuori dal servizio	5
Articolo 10 Doveri dell'assegnatario dell'arma	5
Articolo 11 Servizio di collegamento o di rappresentanza	5
Articolo 12 Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto	5
Articolo 13 Controlli e sorveglianze	6
Articolo 14 Registro di carico delle armi e delle munizioni	6
Articolo 15 Addestramento	6
Articolo 16 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno	6
Articolo 17 Obiezione di coscienza	7
Norme transitorie	7

Articolo 1

Generalità

Armamento in dotazione al personale del Corpo della Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza è adeguato alle esigenze di difesa personale generale, in relazione al tipo di servizio prestato quale risulta dalla normativa vigente e dalla disciplina contenuta nel presente regolamento.

Articolo 2

Assegnazione dell'arma

L'armamento in dotazione della Polizia Municipale ed al personale del Corpo che riveste la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza è individuale e in via continuativa.

L'armamento individuale è costituito dalle armi assegnate nominativamente al personale di cui al precedente comma.

L'armamento individuale consta di una pistola corrispondente alle caratteristiche di cui all'art. 5 specificamente individuate per tipo e modello con provvedimento del Consiglio Comunale.

Il provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco ed è comunicato al Prefetto.

Del provvedimento di cui al comma precedente viene fatta menzione sul tesserino di identificazione, che l'appartenente al Corpo della Polizia Municipale deve portare sempre con sé, nel quale viene riportata la matricola dell'arma.

Salvo che non intervengano casi di revoca, la stessa è assegnata al personale per tutta la durata del rapporto di servizio.

Articolo 3

Versamento dell'arma

L'arma è versata immediatamente all'armeria del Corpo quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione, siano venuti meno i requisiti psico-fisici o siano, comunque, venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.

L'arma assegnata è, comunque, versata nell'armeria allorquando viene meno la qualità di agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto, con provvedimento motivato, dall'Amministrazione o dal Prefetto.

Articolo 4

Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale con il relativo funzionamento è pari al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi come dotazione di riserva.

Sulla base delle previsioni di cui al precedente comma il Sindaco comunica annualmente al Prefetto il numero delle armi assegnate nominativamente ed il numero delle armi costituenti la riserva, nonché l'armeria nelle quali sono custodite.

La comunicazione di cui al precedente comma 2 è estesa al Questore.

Articolo 5

Caratteristiche dell'armamento in dotazione individuale¹

Pistola semiautomatica il cui modello deve essere scelto fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18/04/1975, n. 110, e successive

¹ Articolo così modificato dalla deliberazione consiliare n. 141 del 28/12/2000.

modificazioni. Per le esigenze del Corpo non si ritiene necessario dotare la Polizia Municipale delle armi di cui all'art. 4, comma 3, paragrafi a e b del D.M. del 4 marzo 1987, n. 145.

Articolo 6 **Accertamento psico-fisici**

Al personale della Polizia Municipale che riveste la qualità di agente di Pubblica Sicurezza non può essere assegnata in dotazione l'arma ove non sia in possesso dei seguenti requisiti psico-fisici minimi:

- a) acutezza visiva, non inferiore a 12/10 complessivi, con non meno di 5/10 per l'occhio che vede di meno. Tale visus può essere raggiunto anche con l'uso di lenti. Eventuali vizi di rifrazione non devono superare i seguenti limiti:
 - miopia e ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio;
 - astigmatismo regolare semplice, composto, misto, miopico e/o ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipertropico in ciascun occhio. Sono altresì considerati causa di non idoneità: disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci che provochino ambliopia e/o diplopia. L'insufficiente visione notturna. Ogni altro difetto dell'apparato visivo che comporti un'alterazione del campo visivo;
- b) assenza di malformazioni, degli arti superiori o delle articolazioni tali da compromettere, nell'uso delle armi, la sicurezza propria ed altrui;
- c) di patologie neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza (epilessia, idrocefalo, ecc.) e che non abbiano ripercussioni di carattere motorio (statico-dinamico). In caso di tali affezioni, pregresse o in atto, l'appartenente alla Polizia Municipale dovrà esibire un certificato rilasciato da struttura pubblica, che attesti di patologie non compatibili col maneggio delle armi e corredato da esame elettroencefalografico, ove necessario;
- d) integrità psichica per quanto concerne le malattie mentali e le alterazioni della personalità. Anche in tali casi, l'appartenente alla Polizia Municipale, dovrà esibire documentata ricerca di laboratorio da cui si evince che il soggetto non è dedito all'uso di psicofarmaci o droghe.

L'accertamento dei requisiti psico-fisici minimi è demandato all'Unità Sanitaria Locale.

Gli accertamenti di cui sopra vengono disposti dall'Amministrazione Comunale previa convenzione con l'Unità Sanitaria Locale.

Articolo 7 **Porto dell'arma**

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, che, ai sensi e per effetto del presente regolamento, ricevono in dotazione l'arma, la portano nei servizi in cui svolgono le funzioni ausiliarie di P.S. di cui all'art. 3 della legge n. 65/86.

Possono portarla, inoltre nei seguenti casi:

- 1) servizi di vigilanza sull'integrità per la salvaguardia e conservazione del patrimonio pubblico e della casa comunale;
- 2) i servizi di ordine, di vigilanza e scorta per l'espletamento delle attività e dei compiti istituzionali del Corpo;
- 3) i servizi di polizia giudiziaria;
- 4) i servizi notturni come indicati nel C.C.N.L. in vigore;
- 5) i servizi in cui il personale svolge funzioni ausiliarie di P.S. in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3, legge n. 65/86;
- 6) quando per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalità, ai sensi dell'art. 2, 3° comma, D.M. 4/3/86, n. 145, il Prefetto richiede al Sindaco che tutti gli addetti alla Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza prestino servizio armato;

- 7) quando la natura del Servizio richiede, ai fini della sicurezza personale, che lo stesso sia espletato da addetti alla P.M. muniti di armamento.

Articolo 8

Modalità nel porto d'armi

Il personale della Polizia Municipale, che espleta servizio munito dell'arma in dotazione, indossa l'uniforme e porta l'arma nella fondina esterna, con le modalità previste dagli artt. 4 e 17 del regolamento sul vestiario.

E' fatto divieto di portare in servizio arma diversa da quella assegnata.

Articolo 9

Custodia e porto dell'arma fuori dal servizio

L'arma assegnata in via continuativa è custodita diligentemente dall'assegnatario che dovrà curarne la manutenzione e osservare le vigenti disposizioni in materia nonché le prescrizioni emanate dal Comandante del Corpo.

Fuori servizio, il porto dell'arma in dotazione è consentito soltanto nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 10

Doveri dell'assegnatario dell'arma

L'addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi artt. 15 e 16.

E' fatto obbligo, inoltre, agli addetti alla Polizia Municipale cui è assegnata l'arma in via continuativa, di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

- 1) l'arma, quando non è posta sotto il diretto controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- 2) in mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

Articolo 11

Servizio di collegamento o di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere il proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 12

Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati in massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può chiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o per supporto sia composto di addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme munito di arma, quando ciò sia chiesto dalla natura del

servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale del Comune presso cui il Comando viene richiesto.

Nei casi previsti dal precedente art. 7 e dal precedente comma, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo del servizio esterno prestato dai contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori del territorio comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Articolo 13 **Controlli e sorveglianze**

I controlli giornalieri sulle armerie sono effettuate dai consegnatari all'inizio e alla fine del servizio per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito registro di cui al successivo art. 14.

Il Sindaco, l'Assessore delegato, il responsabile del servizio della Polizia Municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Articolo 14 **Registro di carico delle armi e delle munizioni**

L'ufficio di Polizia è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del servizio di Polizia Municipale.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme.

Articolo 15 **Addestramento**

Gli appartenenti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di agenti di P.S. prestano servizio armato dopo aver superato gli accertamenti dei requisiti psico-fisici minimi per l'assegnazione dell'arma, nonché dopo aver conseguito il necessario addestramento.

L'addestramento si articola in una serie di lezioni teoriche sulla normativa relativa all'ordinamento giuridico all'uso delle armi, nonché sulla conoscenza tecnica operativa dell'armamento in dotazione.

Le lezioni sono integrate da un adeguato addestramento alle tecniche di tiro presso poligoni abilitati.

Il personale, comunque, deve superare ogni anno almeno due corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno presso i poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

La convenzione per l'utilizzo del poligono dovrà essere comunicata al Prefetto.

Oltre quanto previsto dal primo comma del presente articolo, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti della Polizia Municipale o per quelli che svolgono particolari servizi.

Articolo 16 **Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno**

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi fuori dal territorio comunale, gli addetti alla Polizia Municipale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui al precedente art. 2 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune fino alla sede del poligono e viceversa.

Il Sindaco comunica, almeno sette giorni prima, la disposizione di servizio al Prefetto il quale può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

Articolo 17 **Obiezione di coscienza**

Il personale della Polizia Municipale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, può fare richiesta di essere esonerato dal porto dell'arma in base ai principi sanciti dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Il personale della Polizia Municipale, nominato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, può fare richiesta, entro 30 giorni dall'assunzione in servizio, di essere esentato dal porto dell'arma in applicazione dei principi fissati dalla legge di cui al precedente comma.

Di tale richiesta viene data comunicazione al Prefetto per le valutazioni di competenza del medesimo ai fini delle attribuzioni della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza.

Norme transitorie

L'Amministrazione provvede alla stipula di convenzioni con le sezioni di tiro a segno nazionali, nonché con i Comandi militari o i Comandi delle Forze di Polizia dello Stato che dispongono di propri poligoni di tiro abilitati nell'ambito del Comune o di Comuni limitrofi.

Si autorizza l'uso dell'armamento per il personale già in possesso dei requisiti psico-fisici accertati in precedenza, fermo restando gli obblighi previsti dal presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla legge 7 marzo 1986, n. 65;
 - alle leggi regionali sulla Polizia Locale;
 - al D.M. 4 marzo 1987, n. 145;
- e loro modificazioni.